CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO" DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA



AL
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI
TORINO

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 20, 21, 22 e 23 novembre 2018

La Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta di Torino in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 8 novembre 2018,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 4 giorni e si terrà dal 20 al 23 novembre 2018;
- b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane in data 8 novembre 2018 si sostanzia come di seguito.

Vi è nei penalisti italiani grande preoccupazione per la riforma in atto e per gli immaginati scenari che mirano a sottrarre pezzi di libertà e di garanzie di ciascuna persona e prefigurano la autoritaria involuzione delle leggi penali, e vi è altresì una forte determinazione nel respingere un così imponente attacco ai principi del diritto penale liberale e del giusto processo.

L'Unione delle Camere Penali si è resa protagonista di una campagna di denuncia del tentativo di colpo di mano di procedere alla sostanziale soppressione di un istituto di garanzia.

La prescrizione nel nostro ordinamento è chiamata a svolgere la funzione di presidio del principio costituzionale della ragionevole durata del processo; soppresso tale equilibratore il tempo dell'accertamento

CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO" DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA



diviene infinito, definitivamente trasformandosi il processo stesso in pena, con evidenti ricadute sulla stabilità dei rapporti giuridici.

Nella nuova disciplina addirittura non si distingue tra sentenza di condanna o di assoluzione, così determinando incertezza anche nella condizione di chi sia stato assolto dal primo Giudice.

Intorno all'iniziativa dell'Unione si sono coagulate prese di posizione di autorevolissimi esponenti dell'Accademia e di quella parte della Magistratura che ha a cuore i principi del giusto processo.

Così, i primi interventi legislativi in tema di giustizia penale non lasciano adito a dubbi.

Sul merito del Disegno di Legge per la repressione dei reati contro la P.A., l'Unione ha già avuto modo di segnalarne incongruenza ed inutilità; le specifiche norme si distinguono per la loro incompatibilità con il dettato costituzionale.

È di recente intervenuta l'approvazione del Disegno di Legge in materia di legittima difesa modificando la struttura della scriminante in modo tale da prevedere (peraltro illusoriamente) la limitazione dello spazio per la doverosa valutazione da parte del Giudice delle condizioni per la sussistenza del presupposto della proporzione tra la difesa e l'offesa, così evocandosi la legittimità di forme di giustizia privata.

Approvata dal Senato è anche la Legge di modifica del giudizio abbreviato.

Tale intervento è destinato a ridisegnare il senso e il ruolo dei riti speciali, cambiandone la prospettiva e modificando il presupposto della deflazione, in aperta contraddizione con le declamate intenzioni di velocizzazione del processo penale, ed impedendo il rito proprio per quei reati ai quali è associata la tremenda sanzione dell'ergastolo.

Ed infine, il Senato della Repubblica ha appena approvato il c.d. "Decreto sicurezza", mediante il ricorso al voto di fiducia, che ne ha impedito la discussione e gli approfondimenti proposti, per il tramite degli emendamenti, di una legge destinata ad incidere profondamente nelle delicatissime materie di intervento.

L'Unione delle Camere Penali ha dimostrato con la mobilitazione di questi giorni che unità di intenti e determinazione nell'iniziativa sono in grado di richiamare l'attenzione della pubblica opinione sulla reale portata di questi scomposti interventi di riforma della giustizia penale

Così evidenziato il chiarissimo segno autoritario delle iniziative legislative qui accennate, l'U.C.P.I. chiama a raccolta, nell'ambito delle proprie manifestazioni, l'Avvocatura tutta, l'Accademia, la Magistratura, le rappresentanze delle forze politiche parlamentari, per sviluppare il confronto sulla gravità della situazione venutasi a determinare e per costruire una nuova comunicazione sociale fondata sulle idee di un diritto penale non vendicativo e sui principi del giusto processo.

- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.)
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;

CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO" DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA



- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Torino, 9 novembre 2018

W Segretario

Avv. Pier Franco Bottacini